

PREVENZIONE INCENDI

Gli addetti alla prevenzione incendi devono frequentare una formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda della **classificazione del livello di rischio di incendio (basso/medio/alto)**

Classificazione del livello di rischio di incendio

Ai sensi del DM 10/03/1998

La formazione è rivolta a datori di lavoro (di aziende fino a 5 dipendenti) e/o ai lavoratori di aziende che ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione. Gli addetti alla prevenzione incendi devono frequentare una formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda della classificazione del livello di rischio di incendio (basso/medio/alto).

È previsto un aggiornamento triennale di 2, 5 o 8 ore, in ottemperanza alla Circolare del 23/02/11 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione generale per la formazione.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.